

Spettabile

**Banca d'Italia**

**Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio**

Divisione Cooperazione internazionale, regolamentazione e procedure di vigilanza antiriciclaggio

Via Piacenza, 6

00184, Roma

A mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: [sna@pec.bancaditalia.it](mailto:sna@pec.bancaditalia.it)

Milano, 12 settembre 2024

**Oggetto: Documento di consultazione della Banca d'Italia del 31 luglio 2024 sulle modifiche alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" del 26 marzo 2019 (di seguito, "Disposizioni") e sul "Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio" (di seguito, "Manuale")**

Egregi Signori,

In seguito alla pubblicazione da parte di codesta Ill.ma Autorità del documento in oggetto, l'AIBE ha avviato un confronto con le proprie Associate volto a raccogliere commenti, elementi di attenzione ed eventuali criticità con riferimento alle modifiche apportate alle Disposizioni e alle previsioni contenute nel Manuale, avendo particolare riguardo al potenziale impatto delle stesse sull'operatività delle succursali italiane di banche estere.

Com'è noto, la peculiarità delle succursali italiane è argomento di costante attenzione per l'AIBE, in considerazione dei risvolti operativi connessi alle singole previsioni normative e regolamentari alle stesse applicabili.

Tenuto conto di quanto sopra, AIBE desidera, per quanto possibile, sensibilizzare codesta Ill.ma Autorità di Vigilanza rispetto alle principali questioni di carattere tecnico e applicativo sollevate dalle proprie Associate.<sup>1</sup>

**A) Modifiche alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" del 26 marzo 2019**

#### **1. Parte terza, Sezione I, paragrafo 1.6 – Comunicazioni**

Con riferimento al suddetto documento in consultazione e, segnatamente, alla Parte terza, Sezione I, paragrafo 1.6 nel quale il termine di trasmissione a Banca d'Italia della relazione della funzione

---

<sup>1</sup> I commenti qui formulati sono da intendersi in aggiunta alle osservazioni formulate dall'ABI nel relativo *Position Paper*.

antiriciclaggio, anche di gruppo, comprensiva dell'esercizio di autovalutazione dei rischi, viene anticipato dal 30 aprile al 31 marzo di ciascun anno, si evidenzia che anticipare l'invio della relazione della funzione antiriciclaggio comprime i tempi a disposizione dei soggetti obbligati e, in particolar modo, delle succursali italiane di soggetti esteri che devono coordinarsi con le competenti funzioni di casa madre. Infatti, lo spostamento della data di scadenza mal si concilia con i tempi delle strutture di casa madre che sono coinvolte nella predisposizione della relazione e nell'esecuzione dell'esercizio di autovalutazione. Pertanto, si ritiene che tale modifica, introdotta con lo scopo di garantire una semplificazione degli obblighi di reportistica, possa avere un impatto negativo in particolare sulle succursali italiane di banche estere, che vedrebbero ridursi le tempistiche per la formalizzazione e per le necessarie attività di condivisione interna di tali documenti.

L'anticipazione della data di invio, inoltre, rischia di penalizzare la qualità delle informazioni prodotte, considerando che la scadenza del 31 marzo coincide con un periodo già gravato da adempimenti in ambito bilancistico (*i.e.* attività di raccolta, elaborazione e consolidamento dei dati contabili al 31 dicembre del precedente esercizio al fine di procedere con la relativa approvazione da parte dei competenti organi societari) e di vigilanza informativa (*e.g.* attività necessarie per l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio, qualora le modifiche proposte dall'III.ma Autorità siano confermate ed entrino in vigore, oltre alla relazione sulla struttura organizzativa nello svolgimento dei servizi prevista dalla Consob con relativa delibera 17927/10).

Tenuto conto di quanto sopra, si propone di non modificare il termine di invio della relazione della funzione antiriciclaggio, anche di gruppo, previsto ad oggi al 30 aprile di ogni anno e di mantenere, pertanto, tale ultima data.

## **2. Parte settima, Sezione VIII – Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio**

Con riferimento al suddetto documento in consultazione e, segnatamente, alla Parte settima, Sezione VIII, nel quale viene modificato il termine per la trasmissione a Banca d'Italia delle risultanze dell'esercizio di autovalutazione, si richiamano le argomentazioni sopra riportate proponendo nuovamente di non modificare il termine di invio dell'esercizio di autovalutazione previsto ad oggi al 30 aprile di ogni anno, al pari del termine di invio della relazione della funzione antiriciclaggio.

## **3. Parte ottava – Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio**

Con riferimento al suddetto documento in consultazione e, segnatamente, alla Parte ottava che stabilisce l'obbligo segnaletico e fissa, in linea generale, le modalità, la periodicità e il termine per l'inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia, preme osservare che la modifica delle modalità di invio comporta un aggravio in termini di tempi e costi e, in particolare, relativamente (i) all'infrastruttura IT dei soggetti obbligati, per la necessità di creare un nuovo sistema capace di produrre la base informativa, non solo secondo criteri e logiche del tutto nuovi, ma soprattutto con nuovi mezzi che, di frequente, devono essere reperiti all'esterno con un considerevole aggravio di spese e (ii) alle risorse umane da dedicare necessariamente al progetto (one-off) e alla segnalazione periodica (su base ricorrente).

Tenuto conto di tali aggravii, si propone, in primo luogo, di posticipare la scadenza dal 31 marzo al 30 aprile, al fine di allineare questo termine con quello ad oggi previsto per l'invio della relazione della funzione antiriciclaggio e degli esiti dell'esercizio di autovalutazione.

Inoltre, si propone di prevedere l'avvio del nuovo sistema di trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio a partire dal periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, con scadenza al 31 marzo 2026 (ovvero al 30 aprile 2026 qualora sia accolta la precedente proposta), mantenendo, per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, la produzione dei dati attraverso l'uso del questionario in formato Excel.

In subordine, qualora non sia accolta quest'ultima richiesta, si propone di prevedere un regime transitorio per il primo periodo di applicazione del nuovo sistema segnaletico, in considerazione dell'evoluzione della modalità di trasmissione delle informazioni in una segnalazione di vigilanza più strutturata, offrendo un lasso temporale più ampio ai soggetti obbligati e stabilendo la scadenza del primo invio in data 30 giugno 2025 per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e 31 dicembre 2024.

## **B) Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio**

### **1. Avvertenze generali, paragrafo 4 - Periodicità e termine di invio delle segnalazioni**

Con riferimento al suddetto documento in consultazione e, segnatamente, alle Avvertenze generali, paragrafo 4, si richiama integralmente quanto specificato nel precedente paragrafo A) n. 3, proponendo, pertanto, di posticipare il **termine di scadenza dal 31 marzo al 30 aprile, nonché di prevedere l'avvio del nuovo sistema di trasmissione a partire dall'anno 2026, ovvero, in subordine, di prevedere un regime transitorio per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, spostando il termine del primo invio al 30 giugno 2025.**

### **2. Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi, paragrafo 1 - Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni**

Con riferimento al suddetto documento in consultazione e, segnatamente, alle Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi, paragrafo 1, rubricato Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni, viene modificata la modalità di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio, prevedendo che quest'ultime non siano più fatte attraverso la compilazione e trasmissione del questionario in formato *Excel* a Banca d'Italia, ma attraverso la predisposizione di un apposito file in formato XML da trasmettere tramite il canale INFOSTAT.

A tal riguardo e con particolare riferimento alle succursali italiane di banche estere, caratterizzate da organizzazioni piuttosto snelle, occorre osservare che l'uso di INFOSTAT per questo tipo di adempimento non risulterebbe agevole e ciò in quanto: (i) molte voci delle segnalazioni richiedono per la loro compilazione un *input* manuale, nonché un aggravio in termini di costi (necessità di investire in termini di infrastruttura e risorse umane) e di tempi da dedicare al progetto e alla predisposizione della segnalazione come già evidenziato nel paragrafo A) n. 3; (ii) le succursali di piccole dimensioni non sono sempre dotate di sistemi di automazione dei dati su base locale al fine di ottenere i dati richiesti da codesta Ill.ma Autorità e capaci di filtrare e lavorare i dati ricevuti in formato aggregato (come usualmente accade nella prassi) dalla casa madre relativamente al periodo di riferimento.

L'utilizzo di INFOSTAT e/o l'uso di file .XML presuppone una revisione tecnica per assicurare la corretta alimentazione e, in alcuni casi, anche il coinvolgimento di unità interne ad oggi non coinvolte nell'esercizio svolto in .xls.

Tenuto conto di quanto precede, pertanto, si propone di mantenere l'attuale modalità rappresentata dalla compilazione e trasmissione a Banca d'Italia del questionario in formato *Excel*.

Qualora l'attuale modalità venga sostituita con quella oggetto di consultazione, sarebbe auspicabile ricevere maggiori informazioni in merito alle modalità di trasmissione delle informazioni oggetto della segnalazione periodica. A tal proposito, in particolare, si prega di chiarire se l'invio da parte dei soggetti obbligati dovrà essere effettuato esclusivamente tramite l'*upload* di un file XML, ovvero se è previsto che il canale INFOSTAT venga dotato di un sistema di maschere di inserimento dei dati che potrà guidare i segnalanti nella compilazione della segnalazione periodica.

Nel caso in cui l'invio si possa effettuare esclusivamente tramite *upload* di un file XML, si chiede a codesta Ill.ma Autorità di:

- rivalutare il termine per la segnalazione del primo periodo di applicazione delle disposizioni in quanto il 31 marzo 2025, come sopra evidenziato, risulta essere un termine estremamente complicato da rispettare considerando le attività implementative necessarie e, pertanto, si richiamano integralmente le specifiche proposte di declinazione e applicazione temporale del nuovo obbligo segnaletico esposte nel paragrafo A n. 3);
- elaborare un *template* del suddetto *file*, comune per tutti i soggetti obbligati, in maniera tale da facilitare le attività di implementazione dei soggetti obbligati;
- predisporre e fornire una versione in lingua inglese del Manuale al fine di agevolare la produzione dei dati che, per le succursali, coinvolge inevitabilmente la casa madre.

### **3. Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi, paragrafo 2 - Verifiche sull'affidabilità delle informazioni**

Con riferimento al suddetto documento in consultazione e, segnatamente, alle Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi, paragrafo 2, rubricato Verifiche sull'affidabilità delle informazioni, si chiede di confermare che gli strumenti di diagnostica per verificare la correttezza formale del *file* operino al pari di quelli già predisposti per le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate.

#### **C) Ulteriori punti di attenzione**

- **Differenti regimi di segnalazione.** Su un piano generale, considerate le peculiarità delle succursali italiane di banche estere, sarebbe stato auspicabile che si fosse trovata una base comune in materia di segnalazioni AML tra le singole Autorità nazionali in modo da minimizzare l'impatto sul mercato e sui soggetti vigilati che, operando in diversi Paesi, devono far fronte a molteplici segnalazioni che spesso hanno contenuti differenti da Paese a Paese.

Alla luce di tale criticità, si propone che, per la categoria delle succursali italiane di intermediari comunitari, possa introdursi una previsione in deroga per la quale le informazioni richieste nel Manuale a fini di segnalazione vengono fatte confluire nelle informazioni fornite dalle case madri ai relativi Regolatori, senza una duplicazione di obbligo in capo alle succursali domestiche. In alternativa, si propone che il flusso segnaletico applicabile alle succursali italiane di banche comunitarie sia semplificato e limitato ai soli dati che la casa madre segnala al relativo Regolatore sulla base della disciplina applicabile dello Stato d'origine.

- **Assenza di analisi di impatto della regolamentazione.** Pur comprendendo le motivazioni addotte da Banca d'Italia nel documento di consultazione in merito alla mancata effettuazione di un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), si ritiene che i nuovi requisiti abbiano impatti non trascurabili sui destinatari a causa degli oneri aggiuntivi introdotti e in considerazione della complessità operativa incrementale necessaria per soddisfare i requisiti. A mero titolo esemplificativo, si sottolinea come l'esigenza di creare segnalazioni in formato XML ai fini dell'inoltro richieda molteplici estrazioni di dati da diversi sistemi gestionali (quali ad esempio sistemi di portafoglio di Business, sistemi gestiti dalle Risorse Umane, applicativi di Finance, ecc.), con conseguente incremento di complessità operativa e costi aggiuntivi.

Per tali ragioni, non ritenendosi del tutto integrate le condizioni di deroga di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, si richiede a codesta Ill.ma Autorità di voler effettuare un'AIR allo scopo di valutare attentamente gli impatti sui destinatari, anche in termini di costi aggiuntivi che gli stessi saranno chiamati a sostenere.

- **Traduzione delle istruzioni relative alle segnalazioni.** In generale, si ribadisce l'importanza per le succursali italiane di banche estere di poter consultare le previsioni e le istruzioni in materia di segnalazioni AML in lingua inglese, favorendo le interlocuzioni con la casa madre e le relative strutture coinvolte. Come evidenziato *supra*, tale esigenza pare particolarmente importante per il Manuale.

\* \* \*

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
(Enrico Tupone)

